

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.4
Via Bramante n. 37 - Terni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Num.ro

8841

Data

0107 '019 1 -

OGGETTO: ADOZIONE DI REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA
CONCESSIONE DI RIMBORSI SPESE A SOGGETTI TRAPIANTATI. "LEGGE
REGIONALE N. 31 DEL 19/11/1999 - CRITERI APPLICATIVI"

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITA la proposta di deliberazione dell'U.O. Struttura Integrata
Narnese Amerina di cui al n. prov. 13007 del 16/04/2010;

RIITENUTO di farne proprio il contenuto;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo;

D E L I B E R A

Di approvare e di fare propria la proposta sopra indicata che allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Roberto FILISTORI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Flavia S. Pirola)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vincenzo PANELLA)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata
all'Albo degli atti ufficiali di questa
USL il giorno

11 GIU. 2010

Il Responsabile

La Giunta Regionale ha accusato
ricevuta della presente deliberazione
in data

La Giunta Regionale in ordine al
controllo ex art.32 LR 20/1/1998,
n.3 ha:

con atto

Terni, li

Il Responsabile

Copia per uso amministrativo
conforme all'originale composta da
n.4..... pagine.

Terni, li 11 GIU. 2010

Il Responsabile

PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

13204
DA
Proposta di Delibera
n. 9040 del 23/03/2010

COD. FISC. / PART. IVA 0000000054
Sede legale: V'a Bramanti, 1/
"05100" TERNI
Telefono Centralino 0744-2111

REGIONE UMBRIA
AUSL n. 4
TERNI



DIREZIONE DISTRETTO N. 2
NARNI / AMELIA
Piazza Augusto Vera, 8
"05022" AMELIA (TR)
Telefono Segreteria 0744-901423

884 / 1.6.2010

Oggetto: Adozione di Regolamento aziendale per la concessione di rimborsi spese a soggetti
trapiantati. Legge Regionale n. 32 del 19/11/1999 - "Criteri Applicativi".

REGIONE UMBRIA A.U.S.L. n. 4 - TERNI

UFFICIO PROPONENTE: Unità Operativa Struttura Integrata Area Narnese-Amerina
Direzione Distretto n. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oggetto: Adozione di Regolamento aziendale per la concessione di rimborsi spese a soggetti trapiantati. "Legge Regionale n. 31 del 19/11/1999 - Criteri Applicativi"

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 19/11/1999 (di seguito indicata soltanto L.R. n. 31/1999) in materia di *"Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 29/05/2002 che estende il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno anche ai trapiantati di tessuto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 31/1999 è demandata alle Aziende Sanitarie competenti l'individuazione dei criteri applicativi;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 (di seguito indicata soltanto L. n. 241/1990) che vincola l'attività amministrativa ai principi di *"economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza"*;

VISTO l'art. n. 12 della L. 241/1990 che indica alle amministrazioni procedenti di *"predeterminare con rispettivi ordinamenti aziendali i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari"*;

PRESO ATTO della sostanziale assenza di una determinazione aziendale su questa specifica materia;

VISTO il Regolamento all'uopo predisposto dai competenti uffici amministrativi;

premesso tutto questo

SI PROPONE

- di approvare il seguente schema di Regolamento aziendale per la concessione di *"Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o di tessuti"* "Legge Regionale n. 31 del 19/11/1999- Criteri Applicativi" che allegato a questo documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare la struttura di un unico atto aziendale, che renda omogenei su tutto il territorio della Regione Umbra i criteri per la concessione di rimborsi spese a soggetti trapiantati.

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI SPESE
A SOGGETTI TRAPIANTATI
LEGGE REGIONALE n. 31 del 19/11/1999 - CRITERI APPLICATIVI**

Art. 1 - (Destinatari)

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è riconosciuto a favore di cittadini italiani o stranieri residenti nella Azienda Sanitaria di appartenenza per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici svolti presso le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate con il S.S.N.*. Il rimborso è riconosciuto al paziente trapiantato e ad un solo accompagnatore indipendentemente dal numero dei soggetti eventualmente coinvolti.

Art. 2 - (Responsabile del procedimento - Tempi del procedimento)

L'ufficio competente per l'istruttoria delle pratiche è individuato presso le strutture amministrative dei Distretti Territoriali della Azienda Sanitaria Locale.

Il procedimento di rimborso si perfezionerà con l'emissione del mandato di pagamento con le modalità scelte dal richiedente.

Il termine del procedimento dovrà completarsi entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Distretto competente, salvo sospensioni del procedimento dovute all'acquisizione di documentazione suppletiva o per eventuali verifiche attivate dall'amministrazione, comunque sempre comunicate ai richiedenti.

Art. 3 - (Spese di viaggio)

Le spese di viaggio liquidabili sulla base del 2° comma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 31 del 19/11/1999, andrà assoggettata a questi ulteriori criteri di rimborso:

- il calcolo chilometrico della distanza più breve tra il luogo di residenza e la struttura sanitaria sede della prestazione sarà autocertificato dal richiedente stesso. La verifica amministrativa riconoscerà una tolleranza del 5% e si effettuerà tramite il sito informatico dell'A.C.I., in caso di pluralità di dati si opterà per la soluzione più favorevole al richiedente.
- Saranno rimborsabili le spese sostenute (benzina nella misura di 1/5 del costo medio relativo al carburante fornito dalla compagnia AGIP vigente nel tempo; pedaggio autostradale; sosta a pagamento presso la struttura sanitaria) compiutamente documentate.
- Potranno essere rimborsate come previsto dal 1° comma dell'art. 3 della L.R. 31/1999, le spese con servizio taxi per la distanza compresa dalla stazione di arrivo e la struttura sanitaria prescelta o per l'acquisto del biglietto di linea del trasporto pubblico.
- L'uso eventuale del mezzo aereo e il conseguente rimborso della spesa dell'acquisto del biglietto dovrà invece essere preventivamente autorizzato dall'ufficio istruttore competente per territorio.

Art. 4 - (Spese di trasporto)

Nei casi in cui il soggetto debba ricorrere all'uso di autoambulanza, aereo sanitario o volo barellato, per la particolarità delle condizioni di salute del richiedente, si dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione della Direzione Sanitaria.

Art. 5 - (Spese di soggiorno)

Per il rimborso delle spese di soggiorno, come previsto dall'art. 4 delle L. 31/1999 si potrà rimborsare fino ad un massimo dell'80% della spesa alberghiera per strutture di categoria fino a 3 stelle.

La spesa per il vitto sarà rimborsabile, come parametro di riferimento, nella misura massima di:

- € 22,26 a pasto al giorno per persona autorizzata (trapiantato ed un accompagnatore)
- € 44,26 per 2 pasti giornalieri per persona autorizzata (trapiantato ed un accompagnatore).

Il parametro di riferimento verrà aggiornato in analogia a quanto avviene per il personale dipendente della A.S.L..

Il rimborso avverrà sulla base dell'idonea documentazione consegnata, che verrà valutata sempre dall'ufficio Istruttore riguardo l'appropriatezza della spesa sostenuta, da ciò ne deriva che il piano spese presentato dal richiedente non costituirà in assoluto un "imprescindibile diritto liquidabile".

Qualora il richiedente smarrisce la documentazione, lo stesso potrà dichiarare le spese sostenute con Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze amministrative nel caso di false dichiarazioni, e con la riserva della verifica da parte dell'ufficio Istruttore.

Art. 6 - (Autonoma sistemazione)

E' concesso al richiedente e all'accompagnatore provvedere ad una autonoma sistemazione non alberghiera (vedi: strutture di supporto presso i siti ospedalieri, campeggi, foresterie, appartamenti, ecc.) ed alla preparazione propria dei pasti, in tal caso si provvederà ad un rimborso nella misura massima dell'80% della spesa sostenuta e adeguatamente documentata (vedi: fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali). La spesa per l'acquisto di prodotti alimentari per la preparazione propria dei pasti non sarà mai comunque rimborsabile per un valore massimo superiore a € 25,00 al giorno per persona autorizzata (soggetto trapiantato ed accompagnatore).

Tale quota massima rimborsabile a persona di € 25,00, potrà essere adeguata nel tempo in funzione delle variazioni del costo della vita con provvedimento della Direzione amministrativa.

Art. 7 - (Unicità di scelta)

Non è concesso al richiedente e all'accompagnatore provvedere ad una sistemazione autonoma e alla preparazione propria dei pasti e contemporaneamente richiedere il rimborso spese per pasti consumati in strutture di ospitalità alimentare, salvo per insorgenti e comprovate situazioni di emergenza.

Art. 8 - (Norme finali)

I richiedenti dovranno presentare tutta la documentazione sempre in originale o in copia conforme.

Qualora la conformità venga dichiarata con autocertificazione, in ragione del proprio lavoro l'ufficio Istruttore potrà richiedere l'esibizione dell'originale.

Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno su tutte le pratiche che verranno attivate dopo l'adozione dello stesso.


Il funzionario Istruttore
(sig. Stefano Miliacca)



Il Resp. U.O. Area Integrata
Narni-Amelia
(sig. Giovanni Barbic)



Il Direttore del Distretto n. 1


(dr. G. Federici)

Il Direttore del Distretto n. 2

Narni-Amelia
(dr.ssa A.M. Pettiti)

Il Direttore del Distretto n. 3

Orvieto
(dr. G. Marchino)

